



COMUNE DI CASIER

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Finalità degli interventi	3
Art. 3. Soggetti destinatari	4
Art. 4. Requisiti di accesso	4
Art. 5. Tipologia degli interventi e servizi.....	4
Art. 6. Diritti degli interessati	4
CAPO II INTERVENTI ECONOMICI	6
Art. 7. Tipologia degli interventi	6
Art. 8. Presa in carico e progetto sociale	6
Art. 9. contributo ordinario	7
Art. 10. Contributo straordinario.....	7
Art. 11. Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.....	7
Art. 12. Procedimento per l'erogazione degli interventi economici	7
Art. 13. Motivi di esclusione	8
Art. 14. Situazioni particolari.....	8
CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA	9
Art. 15. Destinatari.....	9
Art. 16. Finalità	9
Art. 17. Requisiti di accesso	9
Art. 18. Valutazione della condizione economica del ricoverato.....	9
Art. 19. Presentazione della domanda	10
Art. 20. Mantenimento del Coniuge	10
Art. 21. Dichiarazione di estraneità.....	10
Art. 22. Criteri per la determinazione dell'intervento di integrazione economica.....	11
Art. 23. Modalità di erogazione del contributo	11
Art. 24. Casi particolari	11
CAPO IV SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12
Art. 25. Definizione del servizio.....	12
Art. 26. Finalità ed obiettivi del servizio	12
Art. 27. Destinatari del servizio	12
Art. 28. Tipologia delle prestazioni.....	12
Art. 29. Ammissione al servizio: criteri e modalità	13
Art. 30. Modalità di compartecipazione	13
Art. 31. Sospensione / modifica / cessazione del servizio	13
CAPO V PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA'	15
Art. 32. Promozione dei servizi di comunità	15
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 33. Controlli.....	
Art. 34. Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente	16
Art. 35. Collaborazione con i Servizi Specialistici.....	16
Art. 36. Entrata in vigore.....	16
Art. 37. Trattamento dei dati personali	16
Art. 38. Segreto professionale e segreto d'ufficio.....	17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi e dei servizi sociali, assistenziali e economici finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

Gli interventi e i servizi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complesso di interventi di natura sociale erogati dal Comune di Casier e da altri soggetti pubblici e privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto dei singoli o delle famiglie in difficoltà.

Il Comune di Casier persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali, integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale, con l'obiettivo fondamentale di garantire il benessere della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi ed interventi sociali, assistenziali ed economici sulla base dei propri bisogni ed agisce attraverso il seguente quadro normativo di riferimento:

- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E..
- Legge Regione Veneto -15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale."

Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Art. 2 Finalità degli interventi

Gli interventi e i servizi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L'intervento si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino che consentano il superamento degli stati di difficoltà nell'ambito di un progetto definito consensualmente con il Servizio Sociale Comunale che di seguito si denominerà Servizi Sociali.

Gli interventi e i servizi hanno carattere temporaneo e mirano alle seguenti finalità:

- Tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o di difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli;

- Prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione e disagio sociale;
- Migliorare la capacità e competenza delle persone fragili, attraverso l'aumento dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, per fare emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale;
- Sostenere la persona e/o il suo nucleo familiare, finalizzando la permanenza della persona nel suo ambiente di vita attraverso anche interventi di natura assistenziale.

Art. 3 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi, di cui al presente Regolamento, sono le persone residenti nel Comune di Casier che si trovino in condizioni di disagio socio-economico e/o abitativo o aventi necessità assistenziali e/o comunque aventi titolo in base ai requisiti richiesti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Gli interventi e i servizi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché, su valutazione dell'assistente sociale del Comune di Casier, si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate da altro comune italiano o dallo stato estero di appartenenza.

Art. 4 Requisiti di accesso

L'accesso agli interventi e servizi del presente regolamento è subordinata, oltre alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, alla valutazione della situazione economica in base ai criteri definiti dal DPCM 159/2013 *“regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”* e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E., attraverso la valutazione professionale svolta dalle assistenti sociali che dovranno individuare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

Art. 5 Tipologia di interventi e servizi

Le forme di intervento e di servizi, erogate dal Comune di Casier, si articolano in :

- interventi economici rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che presentano una situazione di disagio socio-economico;
- interventi di integrazione economica per persone inserite presso strutture protette;
- Servizio di assistenza domiciliare.

Art. 6 I diritti degli interessati

Il Comune si riserva la facoltà di poter prevedere altre forme di sostegno al singolo e al nucleo familiare diverse dall'erogazione di contributi in denaro (es. buoni alimentari, ecc...).

1. I Servizi garantiscono all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

- d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;

- e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PSAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- f) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- g) il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati;

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI

Art. 7 Tipologia degli interventi

Gli interventi economici rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che presentano una situazione di disagio socio-economico si articolano in :

- contributo ordinario
- contributo straordinario
- contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 8 Presa in carico e progetto sociale

La concessione e la determinazione dell'intervento è subordinata alla valutazione socio-economica, da parte dell'assistente sociale del Comune di Casier, volta alla presa in carico e alla stesura di un progetto sociale, denominato PSAI (Piano Sociale Assistenziale Individualizzato), finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 in un'ottica di integrazione di cui all'Art. 1, comma 2.

Per la determinazione dello stato di bisogno

finalizzata alla stesura del PSAI occorre pertanto considerare:

- La situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza ecc.;
- Il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura;
- Le risorse a disposizione del nucleo familiare (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone compresi redditi esenti irpef);
- La proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- Il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e/o il suo nucleo familiare e le spese necessarie per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un intervento economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Il PSAI prevede sia l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno che le successive verifiche degli impegni assunti dalla persona e degli obiettivi raggiunti.

Nella predisposizione del PSAI viene adottata una metodologia per progetti che comprende :

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
- g) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- h) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;

l'Assistente Sociale si riserva di poter proporre alla persona e/o ai componenti del suo nucleo familiare il coinvolgimento in progetti di volontariato ai sensi del D.L. 90/2014 e successive modificazioni.

Art. 9 Contributo ordinario

Il contributo economico ordinario è un intervento economico rivolto a singoli e famiglie, che si trovino in situazioni economiche non sufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso (parametri ISEE).

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità previsti dal PSAI, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

Art. 10 Contributo straordinario

Il contributo economico straordinario è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico e che pertanto non rientrano nel contributo economico ordinario. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti casistiche:

- a. abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b. spese eccezionali per gravi malattie che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone deboli (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e. spese eccezionali determinate da situazioni di precarietà lavorativa e/o alloggiativa;

La Giunta Comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso (parametri ISEE).

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità previsti dal PSAI, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

Art. 11 Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il fondo sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 16 maggio 1997, n. 14, è destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A) e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso (parametri ISEE).

Tale contributo verrà erogato in base a tempi e modalità previsti dal PSAI, e comunque fatta salva la disponibilità di bilancio dell'Ente.

Art. 12 Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

I cittadini interessati a ottenere interventi economici devono presentare apposita domanda presso l'ufficio Servizi Sociali, dopo aver sottoscritto e ottenuto l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

La domanda, qualora ricorra la condizione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. redditi percepiti negli ultimi sei mesi (buste paga, redditi da lavoro autonomo, pensioni, indennità, assegno di mantenimento ecc.)
- b. eventuale copia della dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;
- c. copia delle ricevute relative alla spesa di affitto, rata del mutuo o altro, spese condominiali e utenze domestiche (acqua, energia elettrica, fornitura gas, ecc) degli ultimi sei mesi;
- d. copia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego territorialmente competente;
- e. estratto conto bancario e/o postale riferito ai dodici mesi precedenti;
- f. eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento economico.

Nel caso di contributo economico straordinario è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

L'assistente sociale istruisce la pratica, formula la proposta di PSAI e dell'eventuale contributo.

L'istruttoria per l'erogazione del contributo economico si conclude con un provvedimento del Responsabile del Settore e viene definita entro **60** giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Qualora il cittadino necessiti di un intervento economico urgente e sia sprovvisto di attestazione ISEE, in attesa che questa venga prodotta, sarà cura dell'Assistente Sociale, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, valutare la possibilità di erogare l'intervento economico nelle more dell'acquisizione dell'attestazione stessa.

Art. 13 motivi di esclusione

Possono essere motivo di esclusione dal contributo le sottoelencate situazioni:

- a) il rifiuto a proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente l'intervento, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.), progetti di tirocinio e/o lavorativi, attività di volontariato;
- b) la mancata adesione al PSAI;
- c) il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
- d) qualora il tenore di vita del soggetto richiedente, emerso da precisi elementi nella fase istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, non sia coerente con lo stato di bisogno dichiarato, ma sia superiore.

Il coinvolgimento della rete familiare viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente e previa autorizzazione dello stesso.

Art. 14 Situazioni particolari

In casi particolari in cui il richiedente presenti un indicatore ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) determinato dal valore dell'indicatore patrimoniale immobiliare superiore alla soglia di accesso e quest'ultimo dimostri che l'immobile non sia valorizzabile, su valutazione dell'assistente sociale, sarà possibile erogare ugualmente l'intervento economico.

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'assistente sociale la Giunta Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo II del presente regolamento.

CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA

Art. 15 Destinatari

Sono destinatari di interventi di integrazione economica, gli anziani non autosufficienti che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale protetta, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o usufruire dei servizi alternativi e per i quali anche l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) o struttura sostitutiva, si sia espressa in tal senso.

Gli anziani devono essere residenti nel Comune di Casier o, qualora siano già inseriti in una struttura, esserlo stati prima del ricovero come previsto dall'art. 6, comma 4, L. 328/2000.

Ai fini del contributo, il ricovero deve avvenire esclusivamente in regime di convenzione presso strutture residenziali assistenziali accreditate per non autosufficienti, ai sensi della L.R. 22/2002.

Art. 16 Finalità

L'intervento del Comune di Casier consiste nell'erogazione di contributi economici integrativi finalizzati a garantire al cittadino anziano, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità di cui alla L. 328/2000.

Art. 17 Requisiti di accesso

Costituiscono requisiti d'accesso per l'intervento di integrazione economica le condizioni di seguito indicate:

- avere una situazione reddituale, tenuto conto della situazione economica risultante dalla certificazione ISEE, inferiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;
- essere titolare di impegnativa di residenzialità;
- essere titolare di indennità di accompagnamento o in subordine, aver inoltrato la domanda per ottenerla presso l'Azienda Ulss;
- impegno formale alla valorizzazione, secondo parametri di mercato, dei beni immobili di proprietà;
- non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia di € 3.000,00;

Qualora l'anziano non sia autosufficiente deve aver presentato ricorso per la nomina di amministratore di sostegno ai sensi della L. 6/2004.

E' facoltà della Giunta comunale procedere alla revisione dei valori individuati dal presente articolo.

Art. 18 Valutazione della condizione economica del ricoverato

I destinatari di interventi di integrazione economica hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva la quota riservata alle spese personali come previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 4, L.R. Veneto n. 30/2009 e s.m.i.), ed una quota forfetaria accantonata a tantum per le spese funebri come previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

La condizione economica del destinatario di interventi di integrazione economica è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso, calcolata nel modo seguente:

- a) Tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi ecc);

- b) Il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità, fatta eccezione per la quota di franchigia di cui all'art. 16;
- c) La proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- d) Il godimento di diritti reali su beni immobili(es. uso,usufrutto...) solo se producono effetti reddituali.

Concorre alla valutazione della condizione economica del destinatario di interventi di integrazione economica anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso.

La proprietà di beni immobili costituisce di norma motivo di esclusione dall'accesso al contributo economico.

Qualora il disporre immediato del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare possa arrecare grave danno economico al destinatario, l'intervento di integrazione economica può essere concesso solo a titolo di anticipazione.

Il destinatario dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di Casier che può avvalersi di una delle seguenti forme di garanzia:

- DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO: atto a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C. redatta nelle forme di Legge. La dichiarazione dovrà essere formalizzata e legalizzata
- IPOTECA VOLONTARIA immediata, ex art 2821 e ss. C.C. mediante la quale il Comune limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato;
- PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO sottoscritto dal destinatario ai sensi della L. 44/2015.

Art. 19 Presentazione della domanda

La domanda di intervento di integrazione economica deve essere presentata direttamente dall'anziano se capace o dal suo Amministratore di sostegno e rinnovata all'inizio di ogni anno solare.

L'anziano o il suo amministratore di sostegno presenta domanda di intervento presso l'Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con l'assistente sociale. Nella domanda di intervento deve essere specificata la struttura di ricovero e l'entità della retta applicata, allegando il proprio I.S.E.E. socio sanitario residenziale .

La certificazione I.S.E.E. va rinnovata annualmente, il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto e inoltre è necessario comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 20 Mantenimento del coniuge

Al coniuge del destinatario e/o agli eventuali figli disabili, qualora fossero privi di reddito o con reddito insufficiente al loro mantenimento, viene garantita una quota della pensione fino ad una somma pari alla pensione minima INPS.

Art. 21 Dichiarazione di estraneità

Il soggetto che chiede al Responsabile del Settore Politiche Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. b) n. 2 del DPCM 159/2013) deve presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/00, nella quale vi siano elementi concreti per la verifica dell'effettiva sussistenza di quanto richiesto e, qualora lo ritenga utile, allegare idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione.

L'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e /o Agenzia delle Entrate, si concluderà entro 60 giorni (sessanta) dall'istanza formale con la dichiarazione, da parte del responsabile Politiche Sociali, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Gli atti del Responsabile di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 22 Criteri per la determinazione dell'intervento di integrazione economica

L'ammontare dell'intervento di integrazione economica si ottiene :

- dalla differenza tra l'importo della retta della struttura residenziale e il reddito netto dell'anziano dedotta la quota per spese personali., qualora sia coniugato e non abbia il coniuge o un figlio disabile a carico;
- Dalla differenza tra l'importo della retta della struttura residenziale e il reddito netto dell'anziano, dedotte una quota come previsto dall'art. 19 e la quota per le spese personali.

Art. 23 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo fa riferimento all'anno solare.

Al termine dell'anno solare si procederà alla verifica di quanto erogato e all'eventuale conguaglio. Qualora le entrate economiche del destinatario siano maggiori di quelle previste si ridurrà il contributo concesso nei mesi successivi fino a copertura di quanto erogato in eccedenza.

Il contributo verrà versato in un conto corrente intestato all'anziano e/o all'amministratore di sostegno.

Art. 24 Casi particolari

Eventuali situazioni che presentassero caratteristiche di particolare e grave stato di bisogno, anche se non rientranti nella casistica sin qui considerata, potranno essere valutate.

CAPO IV SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 25 Definizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale, in riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 gennaio 2006 [BUR n. 21 del 28.02.2006], assume un ruolo rilevante nelle politiche dell'ente in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione delle situazioni di disagio.

Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale ed integrato il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i Medici di Medicina Generale ed il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Art. 26 Finalità ed obiettivi del servizio

Il servizio ha carattere di temporaneità, in quanto presenta come finalità ultima la rimozione di particolari difficoltà contingenti del singolo o del nucleo familiare, collocandosi all'interno di un progetto personalizzato di intervento, verificato periodicamente nelle sue fasi. Il *Piano Sociale Assistenziale Individualizzato* (P.S.A.I.) viene stilato dall'Assistente Sociale responsabile dell'organizzazione del Servizio in collaborazione con le Assistenti Domiciliari.

Gli obiettivi che il servizio si pone sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- mantenere e favorire, laddove possibile, il recupero delle capacità e dell'autonomia della persona;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare offrendo un aiuto laddove il carico assistenziale fosse elevato;
- stimolare la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di assistenzialismo;
- promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione.

Art. 27 Destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Casier che si trovano in condizioni di necessità, in particolare a :

- persone sole;
- nuclei familiari i cui componenti sono in condizione di non autosufficienza o di parziale autosufficienza, qualora i parenti non fossero in grado di provvedere in tutto o in parte all'elevato carico assistenziale;
- persone in condizioni e/o a rischio di disagio sociale ed emarginazione.

Art. 28 Tipologia delle prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al sabato in base alle modalità definite nel PSAI.

La tipologia degli interventi da erogare al singolo utente viene sempre pianificata, in accordo con l'utente e/o i familiari, dall'Assistente sociale e dalle Assistenti domiciliari in una logica di programmazione individualizzata;

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede l'erogazione di diverse tipologie di interventi, quali:

- supporto nell'igiene e nella cura della persona;
- supporto nell'igiene dell'ambiente domestico;

- supporto ed accompagnamento nell'acquisto di generi di prima necessità;
- disbrigo di pratiche e commissioni qualora l'utente non sia in grado di farlo autonomamente;
- fornitura di pasti caldi a domicilio;
- accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
- supporto sociale in situazioni a rischio di emarginazione.

Art. 29 Ammissione al servizio: criteri e modalità

Al Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale si accede previa compilazione di apposito modulo da parte dell'interessato o della persona delegata, presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Casier. Nella domanda va indicato il valore dell'indicatore ISEE in corso di validità.

La domanda verrà valutata dall'assistente sociale referente attraverso un colloquio conoscitivo e una successiva visita domiciliare.

Il servizio di Assistenza Domiciliare avrà inizio nel momento in cui:

- la domanda sia stata valutata idonea;
- sia stato programmato il PSAI da parte dell'Assistente Sociale e delle operatrici.

L'Accesso al servizio di Assistenza Domiciliare viene disposta dall'Ufficio competente sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità decrescente:

- condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;
- condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno (il reddito non costituisce motivo di esclusione dal servizio, verrà tuttavia preso in considerazione qualora ci fosse la necessità di costruire una *lista d'attesa* che preveda una valutazione dei casi con priorità, per cui verrà fatta un'indagine sui bisogni dell'utente e dei familiari e le relative risorse disponibili);
- carenza o assenza di rete familiare;
- data di presentazione della domanda.

Art. 30 Modalità di compartecipazione

Per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare è prevista una compartecipazione da parte del soggetto destinatario in relazione alla valutazione della situazione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza. Le quote sono infatti disciplinate sulla base della dichiarazione ISEE e determinate annualmente dalla Giunta Comunale

Il pagamento della quota di compartecipazione verrà corrisposto dal destinatario del servizio con scadenza bimestrale, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casier, invierà regolarmente ad ogni utente.

Qualora il destinatario debba sostenere spese assistenziali, riabilitative e/o relative alla frequenza di un centro diurno, queste potranno essere detratte dal valore dell'indicatore ISEE al fine della determinazione della quota di compartecipazione.

I destinatari che non vorranno sottoscrivere la dichiarazione ISEE dovranno versare la quota pari al 100% della compartecipazione prevista.

Art. 31 Sospensione / modifica / cessazione del servizio

L'Assistente Sociale si riserva di poter modificare il numero degli accessi e/o la tipologia delle prestazioni programmate, in base ad una logica di priorità di accesso al servizio e di verifica periodica del PSAI.

Le modalità di sospensione e modifica del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

- su richiesta del destinatario ;
- modifica negli obiettivi e nel numero di accessi settimanali in base alle esigenze del destinatario e dell'organizzazione complessiva del servizio, secondo una logica di priorità;

Il servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:

- richiesta da parte del destinatario o suo decesso;
- ricovero definitivo in struttura residenziale;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- valutazione di una scarsa o non proficua collaborazione del destinatario e/o del suo nucleo familiare nei confronti del servizio o del progetto individuale concordato.

CAPO V

Art. 32 Promozione sociale e sussidiarietà

1. Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
2. A titolo meramente esemplificativo, il Comune, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:
 - a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;
 - b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
 - c) promuove gli interventi di strada per il contrasto dell'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e per il sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale; favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
 - e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
 - f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;
 - g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale;
 - h) Promuove i servizi e gli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà;
 - i) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà.
3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Controlli

Le persone e i nuclei familiari destinatari di interventi disciplinati dal presente regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo trenta giorni tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato gli interventi.

L'ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni provvede in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico (0), con facoltà di procedere anche in via autonoma ad ulteriori controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione degli interventi e servizi disciplinati dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine verranno acquisite informazioni e dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Il Comune di Casier si riserva, inoltre, la possibilità di verificare le dichiarazioni rese con l'intervento della Guardia di Finanza con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione.

Art. 34 Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I Cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dal Comune di Casier sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazioni di documenti falsi .

Art. 35 Collaborazione con i Servizi Specialistici

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi specialistici (SERT, CSM, ecc.) l'eventuale concessione di servizi e interventi sociali, assistenziale ed economici da parte del Comune di Casier, rappresenta un'integrazione degli interventi di tali servizi. Pertanto l'Ufficio Servizi Sociali può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta, a detti servizi, che documenti il progetto individualizzato di assistenza, posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della presa in carico.

Art. 36 Entrata in vigore

Il Regolamento si applica a tutte le domande pervenute dopo la sua entrata in vigore. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 37 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei richiedenti verranno inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy. Il Comune di Casier è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall'ufficio Servizi Sociali. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui al D.Lgs 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Segreto professionale e segreto d'ufficio

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43- comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 196/2003.